

# **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14 aprile 2011  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 9 settembre 2019

## **ART. 1 - FINALITA'**

Le prestazioni di carattere volontario costituiscono l'espressione del contributo costruttivo della comunità civile allo sviluppo dei servizi comunali di pubblica utilità.

Tali attività sono volte a valorizzare l'emergente realtà del volontariato associato ed individuale, favorendone l'integrazione sociale.

L'impegno dei volontari non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere indispensabile per garantire la normale attività delle istituzioni e dei servizi gestiti dall'Amministrazione Comunale, ma costituisce un complemento o un arricchimento di tali attività tramite l'apporto del patrimonio di esperienza degli stessi.

## **ART. 2 - REQUISITI SOGGETTIVI**

Le attività volontarie possono vedere impegnati associazioni o singoli cittadini che non ricoprono ruoli istituzionali a qualunque titolo.

L'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli solo se non gestibili in convenzione con associazioni operanti sul territorio comunale, per inesistenza di tali soggetti sul territorio o per loro indisponibilità o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

I volontari singoli impiegati devono essere di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 75 e possedere l'idoneità psicofisica, accertata anche mediante apposito certificato medico, nonché attitudinale all'incarico, secondo quanto previsto nell'apposito avviso pubblico e dichiarato all'atto della domanda. Essi, inoltre, non devono avere condanne o procedimenti penali in corso.

## **ART. 3 - GRATUITA'**

L'attività volontaria viene prestata gratuitamente da parte dei volontari, singoli o associati, senza nulla pretendere nei confronti del Comune. L'attività resa non può in alcun modo far presupporre l'instaurarsi di alcun tipo di rapporto lavorativo con l'Ente.

L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

E' facoltà dell'Amministrazione prevedere il rimborso ai volontari esclusivamente delle eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie; a tal fine, dette spese devono essere adeguatamente documentate.

## **ART. 4 - SETTORI DI ATTIVITA'**

I volontari disponibili saranno impiegati per favorire interventi di erogazione di servizi minuti e/o diffusi in diversi ambiti, nonché per espletare attività di pubblica utilità, sotto il diretto controllo e le disposizioni del Responsabile del servizio di competenza.

A solo esemplificativo si individuano i seguenti ambiti di attività:

- attività di sorveglianza di strutture e di aree verdi;
- attività di sorveglianza durante le manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, nonché di assistenza e ausilio organizzativo durante gli stessi eventi;
- assistenza e supporto organizzativo dei servizi collegati allo sport ed al tempo libero;
- attività di supporto e vigilanza presso la biblioteca e l'ufficio cultura;
- attività di supporto per l'erogazione di servizi sociali;

- interventi di riqualificazione del territorio urbano (pulizia, manutenzione, abbellimento di aree urbane).

#### **ART. 5 - MODALITA' ORGANIZZATIVE**

Le attività dei volontari sono coordinate da parte della competente struttura organizzativa comunale, nelle figure dei Responsabili del servizio di competenza, unico soggetto preposto ad impartire disposizioni in merito al servizio prestato.

#### **ART. 6 - INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI**

Il procedimento di reperimento del volontario viene affidato sotto il profilo gestionale al Responsabile del servizio competente, il quale provvederà in particolare a:

- pubblicare l'avviso per la raccolta delle domande;
- fornire agli interessati ogni chiarimento e notizia concernenti le modalità di espletamento del servizio e le norme di cui al presente regolamento;
- istruire le pratiche e verificare la documentazione esibita.

Il Responsabile del servizio di competenza potrà:

- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le scelte degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività gestite e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette;
- verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto o colloqui con i fruitori dei servizi.

#### **ART. 7 - PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA'**

I volontari risponderanno all'adempimento delle funzioni assegnate al Responsabile del servizio competente per materia.

Pertanto, nell'ambito di competenza e nelle forme più opportune, il responsabile del servizio valuterà la regolarità della presenza e la buona conduzione dell'attività, in quanto a metodi e risultati.

Qualora risulti impossibile effettuare la prestazione assegnata ed ove la stessa abbia carattere di continuità, il volontario incaricato dovrà comunicare tempestivamente la propria assenza al competente ufficio comunale. Resta salva la natura eventuale, straordinaria e incoercibile dell'attività prestata dal volontario.

Il Comune di Carrè ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora da esse possa derivare un danno per il Comune, o anche quando siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità, infine, qualora l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.

#### **ART. 8 - MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' E ASSICURAZIONE**

Il Comune fornisce ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento dell'attività. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il volontario ne avrà personalmente cura fino a discarico.

I volontari impiegati saranno assicurati con idonea polizza infortuni di durata annuale, relativamente all'attività svolta.

I volontari sono tenuti al segreto d'ufficio.

**ART. 9 - RICONOSCIBILITA'**

A ciascun volontario sarà rilasciato da parte del Responsabile del servizio un tesserino di riconoscimento con dati anagrafici e fotografia, indicante la qualificazione dello stesso come "volontario".